



## Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Class.: 34.43./8.04.21/2021

*M*

Ministero dell'Ambiente e  
della Sicurezza Energetica  
Direzione generale Valutazioni ambientali  
Divisione V - Sistemi di valutazione VIA e VAS  
*va@pec.mite.gov.it*

*E.p.c.a*

Ufficio di Gabinetto  
dell'On. Ministro della Cultura  
*udcm@pec.cultura.gov.it*

Commissione Tecnica PNRR-PNIEC  
*compniec@pec.mite.gov.it*

Soprintendenza archeologica,  
belle arti e paesaggio  
per le province di Brindisi e Lecce  
*sabap-br-le@pec.cultura.gov.it*

Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio  
archeologico della DG ABAP

Servizio III - Tutela del patrimonio storico,  
artistico e architettonico della DG ABAP

Regione Puglia,  
Dipartimento Mobilità, Qualità urbana, Opere pubbliche,  
Ecologia e Paesaggio Sezione Autorizzazioni Ambientali  
Servizio V.I.A. e VINCA  
*servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it*

*Oggetto:* **[ID: 9034]** Progetto di un impianto agrovoltaiico denominato "Bardi", della potenza di 18,275 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel comune di Brindisi (BR).  
Proponente: Taigete sol S.r.l.  
Procedura: Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006.  
**Parere tecnico istruttorio della Soprintendenza Speciale per il PNRR.**

**VISTO** il Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998;



**VISTO** il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137*”, pubblicato nel S.O. n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004;

**VISTO** il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, recante “*Norme in materia ambientale*”;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il “riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

**VISTO** il DPCM n. 171 del 29 agosto 2014 recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo*”;

**VISTO** l’art. 4, comma 3, del D.M. 27 novembre 2014, concernente “*Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo*”, registrato dalla Corte dei Conti il 19/12/2014 al foglio 5624;

**VISTO** il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015, pubblicato sulla G.U. n. 16 del 21-01-2016, sottoscritto dall’allora Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l’allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante “*Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale*”;

**VISTO** il Decreto del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo n. 44 del 23 gennaio 2016 recante “*Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell’art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208*” registrato alla Corte dei Conti il 29 febbraio 2016, n. 583 del registro dei Provvedimenti, e pubblicato in G.U.R.I. l’11 marzo 2016, Serie Generale n. 59, ed entrato in vigore il 26 marzo 2016;

**VISTA** la Circolare n. 14 del 25 marzo 2016 del Segretario Generale del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo, avente ad oggetto “*Riorganizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo ai sensi dell’art. 1 comma 327 della legge 28 dicembre 2015, n.208*” – Entrata in vigore – Fase transitoria e continuità amministrativa;

**VISTO** il Decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante *Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità.* (pubblicato in G.U.R.I.- Serie Generale n.160 del 12-07-2018), con il quale tra l’altro l’ex *Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo* ha assunto la nuova denominazione di “*Ministero per i beni e le attività culturali*”;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 76 “*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*” (pubblicato in G.U. Serie Generale n.184 del 07-08-2019);

**VISTO** l’articolo 1, comma 16, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “*Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei luoghi e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” (pubblicato in G.U.- Serie Generale n.222 del 21-09-2019), ai sensi del quale la denominazione “*Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*” sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione



“Ministero per i beni e le attività culturali”, così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019, prot. n. 2908;

**VISTO** il D.P.C.M. n. 169 del 2 dicembre 2019, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*”, pubblicato nella G.U., ser. gen., n. 16 del 21 gennaio 2020, e modificato dal modificato dal D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 123;

**VISTO** il DM del MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante “*Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*”;

**VISTO** l’articolo 1 del Decreto legge 1 marzo 2021, n. 22, , convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 2021, n. 55 (in G.U. 29/04/2021, n. 102), recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*”, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 51 del 1 marzo 2021 che modifica il comma 1, numeri 8 e 13, dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in particolare considerato che a seguito della modifica di cui al punto precedente, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ha cambiato la propria denominazione prima in “*Ministero della transizione ecologica*” e recentemente con il D.L. 173/2022, in “*Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica*”, e il Ministero per i beni per i beni e le attività culturali e per il turismo ha cambiato altresì la propria denominazione in “*Ministero della Cultura*”;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 giugno 2021, n. 123, recante “*Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*”;

**CONSIDERATO** che, anche in riferimento al progetto in argomento, l’art. 36 c. 2-ter del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, coordinato con la legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79 (GU n. 150 del 29/06/2022) recante «Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», ha stabilito che “*La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale [...]. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti*”. **Pertanto in relazione al procedimento in oggetto**, a seguito delle citate nuove disposizioni normative, per il Ministero della Cultura **la competenza è trasferita** dalla Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio **alla Soprintendenza Speciale per il PNRR**;

**VISTO** il Decreto legge n. 77 del 31 maggio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31/05/2021, che all’art. 25 comma 1 lettera b) 2) ha escluso dall’applicazione dell’art. 10-bis della L.241/1990 i procedimenti di cui all’art. 6 commi 6, 7 e 9 e all’art. 28 del D.lgs. 152/2006;

**VISTO** il D.P.C.M. 01 luglio 2022, con il quale è stato attribuito al Dott. Luigi La Rocca l’incarico di Soprintendente Speciale per il PNRR, nonché visto il correlato contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 07 luglio 2022;

-----

**CONSIDERATO** che la Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, con nota prot. 29309 del 01.03.2023, ha comunicato a questa Amministrazione che, la Società Taigete sol S.r.l. ha presentato istanza per l’avvio del procedimento in epigrafe, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n.152/2006, con nota acquisita dal MASE al prot. 117390 del 27/09/2022.

**CONSIDERATO** che la Direzione Generale Valutazioni ambientali del Ministero della Transizione Ecologica, con la medesima nota prot. 29309 del 01.03.2023, ha comunicato a questa Soprintendenza



Speciale la procedibilità dell'istanza di VIA e la pubblicazione della documentazione presentata da parte della *Taigete sol S.r.l.*, sul sito web ministeriale all'indirizzo <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/9541/14015>;

**CONSIDERATO** che questa Soprintendenza Speciale, con nota prot. 3069 del 03.03.2023, ha chiesto alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi e Lecce e ai Servizi II e III della Direzione generale ABAP di comunicare le proprie valutazioni di competenza sull'intervento in oggetto o l'eventuale carenza della documentazione pervenuta ai fini delle valutazioni di VIA;

**CONSIDERATO** che Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per le province di Brindisi e Lecce, con nota prot. 19793 del 06.12.2023, valutata tutta la documentazione relativa all'intervento in oggetto, pervenuta e pubblicata nel portale istituzionale del MASE, ha inviato il proprio contributo istruttorio endoprocedimentale in gran parte ricompreso nel presente parere;

**CONSIDERATO** quanto comunicato dal Servizio II - *Scavi e tutela del patrimonio archeologico* della Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio, con nota endoprocedimentale, prot. 28669-I del 12.12.2023, che di seguito si riporta:

“In riferimento all'oggetto, visto il parere della competente Soprintendenza, esaminata la documentazione inerente e le successive integrazioni pubblicate sul sito web del MASE, ivi compreso il Documento di Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico (nel prosieguo DVPIA), per quanto di competenza, si concorda con il suddetto parere endoprocedimentale della Soprintendenza e si specifica quanto segue.

**CONSIDERATO** che il progetto in esame, pur non interferendo con aree di interesse archeologico tutelate ai sensi della Parte II o della Parte III del D.Lgs. 42/2004, interessa comunque un comparto territoriale caratterizzato dalle numerose attestazioni archeologiche dettagliatamente indicate dalla stessa Soprintendenza;

**CONSIDERATO** che, sulla base della documentazione archeologica prodromica presentata dal Proponente ai sensi dell'art. 1, c. 2 dell'Allegato I. 8 al D.Lgs. 36/2023 e degli ulteriori chiarimenti e considerazioni avanzate dalla Soprintendenza, si ravvisa l'esistenza di un interesse archeologico nelle aree oggetto di progettazione;

**CONSIDERATO**, infine, che nelle more dell'esame contestuale di tutti gli aspetti di tutela, paesaggistica e culturale, la Soprintendenza ha sospeso l'esecuzione del piano operativo delle indagini trasmesso dal proponente;

**si ritiene l'intervento in oggetto assoggettabile alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico** prevista dai commi 7 e seguenti del già menzionato art. 1 dell'Allegato I.8 del D.Lgs. 36/2023, **la cui esecuzione è comunque sospesa** a fronte della valutazione complessivamente negativa degli effetti significativi, diretti e indiretti, del progetto sul patrimonio culturale e sul paesaggio.

**Il progetto in argomento resta, in ogni caso, assoggettato alle disposizioni di tutela archeologica ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023, All. I.8, art. 1, c. 10, come meglio precisato nel presente parere”.**

**VISTO** quanto comunicato dal Servizio III - *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico* della Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio, con la nota endoprocedimentale, prot. 28638-I del 11.12.2023, che qui si riporta integralmente:

“In riscontro alla nota prot. n. 3069 del 03.03.2023 di codesta SS PNRR relativa all'oggetto,

- visti gli elaborati progettuali aggiornati reperibili all'indirizzo web <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/9541/14015>;

- preso atto di quanto relazionato dalla competente Soprintendenza nella nota n. 19793 del 06.12.2023 ed in particolare, che nell'area direttamente interessata dall'impianto in argomento e dalle opere di connessione non



sussistono dichiarazioni di interesse culturale, ai sensi degli artt. 10 e 45 *ex* Parte II del D.Lgs. 42/2004, che entro un raggio di 3 km dall'impianto, sussistono tuttavia diverse Masserie e insediamenti storicizzati;

questo Servizio III, per quanto di competenza, concorda con il parere della competente Soprintendenza senza dover nulla aggiungere a quanto espresso, condividendo l'incompatibilità del progetto proposto con i caratteri storico artistici dell'edilizia stratificata storica, nei rapporti di intervisibilità fra Masserie ed impianto”.

A conclusione dell'istruttoria, in relazione della procedura in oggetto, esaminata la documentazione progettuale trasmessa dalla Società Taigete sol S.r.l. e tutta la documentazione pubblicata nel sito dedicato del MASE, comprese tutte le integrazioni, le osservazioni ed i pareri di altri enti, tenuto conto del parere endoprocedimentale prot. 19793 del 06.12.2023 della Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per le province di Brindisi e Lecce, in gran parte fatto proprio da questa Soprintendenza Speciale, e considerati i contributi istruttori sopra indicati dei Servizi II e III della DG ABAP,

**questa Soprintendenza Speciale per il PNRR, esprime il seguente parere:**

## **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

Le presenti valutazioni sono redatte secondo quanto previsto dalla seguente normativa:

- *Costituzione della Repubblica Italiana - Art. 9;*
- *Convenzione Europea del Paesaggio del 19.07.2000;*
- *D.lgs. N. 42/2004, Codice dei beni Culturali e del Paesaggio;*
- *D.lgs. n.152/2006, Norme in materia ambientale.*
  
- *D.lgs. n. 387/2003, di attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili;*
- *D.M. 10.09.2010, Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, MiSE*
- *Regolamento Attuativo del DM 10.09.2010 Regione Puglia n. 24 del 30.12.2010, Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, recante l'individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia;*
- *D.G.R. n. 2122 del 23.10.2012, Indirizzi per l'integrazione procedimentale e per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione da fonti rinnovabili nella valutazione di impatto ambientale.*
- *D.D. n. 162 del 06.06.2014, Indirizzi applicativi per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale. Regolamentazione degli aspetti tecnici e di dettaglio;*
- *Piano Paesaggistico della Regione Puglia (PPTR), in particolare gli Obiettivi di qualità e lo Scenario Strategico delle Schede d'Ambito che interessano l'area di progetto, Indirizzi applicativi per la valutazione degli impatti cumulativi delle Linee Guida impianti FER del PPTR (elaborato 4.4.1. parte 1 e 2);*
- *Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005, Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.lgs. n. 42 del 22.01.2004;*
- *Linee Guida in Materia di Impianti Agrivoltaici, Ministero della Transizione Ecologica – Dipartimento Energia, giugno 2022;*
- *Circolare n. 5/2010 della DG PBAAC e Circolare n. 11/2022 della DG ABAP – SS PNRR;*
- *D.P.C.M. 14 febbraio 2022 con riferimento alla VIAP per la verifica preventiva di interesse archeologico, Circolare n 29/2022 e Circolare n 53/2022 della DG ABAP – SS PNRR;*
- *Legge n. 41 del 21 aprile 2023, conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza*



Soprintendenza speciale per il PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

ss-pnrr@cultura.gov.it

(PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Disposizioni concernenti l'esercizio di deleghe legislative;

- Circolare n 32/2023 del 12/07/2023 della DG PBAAC – SS PNRR con oggetto Decreto legislativo 31 marzo 2023, recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n.78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”: aggiornamenti normativi e procedurali in materia di verifica preventiva dell’interesse archeologico (VIAP).

## OSSERVAZIONI PRELIMINARI

Il “Rapporto statistico GSE 2021 – Solare Fotovoltaico - Energie da fonti rinnovabili in Italia” elaborato nell’ambito dell’attività di monitoraggio statistico dello sviluppo delle energie rinnovabili in Italia, affidato al GSE dall’art. 40 D.lgs. n. 28/2011 pubblicato a Maggio 2022 fa emergere che, in termini assoluti, alla fine del 2021 **la Regione con la maggiore potenza fotovoltaica installata in Italia è la Puglia** con poco meno di 3GW, il 13% del totale nazionale, seguita dalla Lombardia (11,7 %) ed Emilia Romagna (circa il 10%), la Regione Puglia però è interessata da un alto numero di impianti realizzati di grande dimensione sia per il solare fotovoltaico che per gli impianti eolici.

Tale circostanza rende ineludibile la verifica puntuale circa gli impatti diretti e cumulativi che l’impianto proposto è destinato a generare nonché la verifica delle interferenze degli stessi sull’intero sistema culturale, già fortemente compromesso dagli impianti FER già installati, autorizzati ed in corso di autorizzazione.

## CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO E DESCRIZIONE SINTETICA DELL’IMPIANTO

Il progetto prevede la realizzazione di un impianto agrivoltaico con accumulo di potenza elettrica pari a circa 18 MWp, denominato “**Bardi**”; le aree occupate dall’impianto saranno dislocate all’interno delle particelle di terreno site in agro del territorio comunale di Brindisi (BR) sviluppando una superficie recintata complessiva di circa **29,41 ha** lordi.

L’impianto è localizzato su un’area che si estende a circa 13,2 km a Sud del centro abitato di Brindisi in contrada “Bardi”, a circa 5 km a Nord-Ovest del centro abitato di San Pietro Vernotico e a circa 12,5 Km a Sud-Est del centro abitato di Mesagne.

Il sito dell’impianto agrivoltaico è distinto in Catasto terreni nel Comune di Brindisi (BR) al Fg. 183 p.lle 198 e 218.

Allo stato attuale l’area di progetto, ricadente in “zona E – Agricola” del PRG del Comune di Brindisi, definita nel suo uso dall’art. 48 delle NTA, adeguato al PUTT/p che è interessata da un regime di salvaguardia e tutela d’uso specifico (cfr. nota Settore Urbanistica ed Assetto del territorio – Comune di Brindisi, prot. 36249/2023 del 27.03.2023, in merito al procedimento in oggetto).

La zona è prevalentemente caratterizzata dagli ordinamenti produttivi a seminativo e in modo particolare a frumento e ad oliveto, priva di essenze arboree agrarie o forestali, è costituita da:

- un impianto fotovoltaico, composto da n. 2 campi denominati rispettivamente A e B (collegati tra loro tramite cavidotti interrati in media tensione) di cui il campo A si compone a sua volta di 3 sottocampi A1, A2, e A3. L’impianto converte l’energia solare in energia elettrica per mezzo di moduli fotovoltaici ed inverter;
- 4 cabine di campo;
- linee interrate in AT a 36 kV che convogliano la produzione elettrica dell’impianto fotovoltaico alla Cabina di Raccolta e da questa ad una Cabina di Consegna che raccoglie le linee in AT a 36 kV per la successiva consegna alla rete AT;
- un sistema di accumulo dell’energia (storage) della potenza di 20 MW, con capacità di 80 MWh posto all’interno del “Campo B”;
- un cavidotto di consegna a 36 kV che collega la cabina di Consegna al futuro ampliamento della Stazione Elettrica (SE) di Trasformazione della RTN 380/150 kV “Brindisi Sud”.



Soprintendenza speciale per il PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

ss-pnrr@cultura.gov.it

Il percorso del suddetto elettrodoto interrato (cavidotto) sviluppa una lunghezza complessiva di circa **7,64** km interessando tratti di strada comunale e interpoderali del comune di Brindisi e un tratto di circa 4,13 km delle strade Provinciali 79 e 82 sempre nello stesso comune.

Il generatore fotovoltaico sarà costituito da 27.690 moduli fotovoltaici con potenza nominale di 660 Wp cadauno, per un totale di 18,275 MW; il progetto prevede l'impiego di sistemi ad inseguitore solare monassiale di *rollio* del tipo *Tracker*, infissi nel terreno con tecnologia battipalo, strutture che consentono la rotazione dei moduli fotovoltaici ad esse ancorati intorno ad un unico asse orizzontale raggiungendo una **altezza massima** fuori terra di circa **4,77 m**.

L'impianto agrivoltaico è ubicato in agro del Comune di Brindisi in c.da "Bardi", localizzandosi a circa 13,2 km a Sud del centro abitato di Brindisi; inoltre, l'area di impianto dista dalla frazione Tutturano di Brindisi a circa 2,5 km, dai nuclei urbani di San Pietro Vernotico (BR) a circa 5 km, di Cellino San Marco (BR) a circa 5,5 Km e di Mesagne (BR) a circa 12,5 km.

Tra le **misure di mitigazione**, per limitare l'impatto visivo dovuto alla presenza delle strutture su cui poggiano i moduli fotovoltaici, si provvederà a realizzare lungo il perimetro dell'area, in particolare lungo la viabilità esistente, una doppia barriera visiva verde, dapprima con la messa a dimora di alberi lungo il margine della strada provinciale prossima all'area dell'impianto e poi con la costituzione di siepi autoctone lungo la recinzione.

Inoltre, per mitigare l'impatto sulla fauna e salvaguardare l'ambientale circostante, si prevede di ricostituire degli elementi fissi del paesaggio come le siepi campestri, progettate lungo la recinzione dei vari singoli appezzamenti, che non sono rivolte verso la viabilità principale, e con la costituzione di intere aree di media estensione ai margini delle strutture fotovoltaiche su cui impiantare arbusti autoctoni (l'alaterno, il biancospino e il mirto).

L'idea progettuale prevede la realizzazione di un intervento agro-energetico rappresentato da un impianto fotovoltaico integrato con un allevamento di ovini per la produzione di agnelli da carne, che pascoleranno allo stato semibrado sui terreni interessati dal progetto; il suolo occupato dai pannelli fotovoltaici, sarà utilizzato alla produzione di foraggio da destinare all'alimentazione zootecnica adottando, con tecniche di lavorazioni del terreno minimizzate, colture miglioratrici per la produzione di foraggio (trifoglio, veccia e sulla per quanto riguarda le leguminose).

L'intera area impianto sarà idoneamente recintata mediante rete a maglie metalliche ancorata al terreno con sistema anticavalco realizzato con offendicola in rete metallica e idonei sottopassi faunistici per non ostacolare il transito della fauna locale. La **recinzione** avrà una **altezza** massima fuori terra di **2,20 m**.

L'area impianto sarà dotata di impianto di illuminazione con palo metallico, ogni quattro pali di illuminazione saranno disposte telecamere di videosorveglianza collegate ad un sistema di registrazione dati con controllo anche da remoto. Il campo sarà inoltre dotato di impianto antintrusione.

## **1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO DI INTERVENTO**

---

### **1.1 BENI PAESAGGISTICI**

#### **a) Ricognizione beni tutelati ai sensi degli artt. 134 c. 1, lett. a) b) e c) nell'area di intervento**

Ai fini della verifica dei possibili impatti del progetto sull'ambiente e sul patrimonio culturale, si rileva che i **lotti** interferenti con il progetto:

- non ricadono nella perimetrazione di alcun decreto di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 134 lett. a) del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. - *Codice dei beni culturali e del paesaggio*;
- non ricadono nella perimetrazione di aree di cui all'art. 134 lett. b);
- non ricadono nella perimetrazione di ulteriori immobili ed aree di cui all'art. 134 lett. c).

Con riferimento all'art. 143, si specifica che in Puglia vige il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), approvato con delibera n. 176 del 16 febbraio 2015, pubblicata sul BURP n. 39 del 23.03.2015,



Soprintendenza speciale per il PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

ss-pnrr@cultura.gov.it

redatto ai sensi degli artt. 135 e 143 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, che disciplina tutto il territorio regionale.

Si evidenzia, a tal riguardo, che l'area dell'impianto interferisce a Sud-Est con *Ulteriori Contesti Paesaggistici* (UCP) – Sorgenti, individuati dal PPTR ai sensi dell'art. 143 lett. e) in *Componenti idrologiche* (*Sorgente SIM PTA – Siedi*).

Inoltre il cavidotto lambisce un'area con *Ulteriori Contesti Paesaggistici* (UCP) – Formazioni arbustive in evoluzione naturale, individuati dal PPTR ai sensi dell'art. 143 lett. e) in *Componenti Botanico Vegetazionali*.

A conoscenza della Soprintendenza territoriale competente, non vi sono ulteriori interferenze dirette tra l'intervento e beni tutelati ai sensi dell'art. 142 dello stesso decreto, fatta salva la relativa verifica da effettuare da parte dell'Ente competente. Pertanto, detto Ufficio rileva che il progetto in esame non necessita dell'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica.

## **b) Indicazione degli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti**

Come riportato nel paragrafo precedente, in Puglia vige il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), uno strumento che prevede diversi livelli di tutela, nel quale sono separati gli aspetti di carattere conformativo (quali le *Prescrizioni* e le *Misure di salvaguardia* o le *Discipline d'uso*), da quelle di più ampio respiro volte ad indirizzare le trasformazioni territoriali in coerenza con gli obiettivi del piano stesso (quali in particolare gli *Indirizzi* e le *Direttive* e le *Normative d'uso*, nonché l'insieme delle *Linee Guida* regionali). Il PPTR pertanto, cogente nell'insieme di tutte le parti che lo compongono, costituisce lo strumento mediante il quale si dà attuazione alle misure di tutela previste dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.

Nel quadro di riferimento del PPTR, l'area vasta interessata dall'intervento ricade negli Ambiti Territoriali de "La campagna brindisina" (allegato 5.9 al PPTR) Figura Territoriale "Campagna irrigua della piana brindisina". La suddetta *Figura* è caratterizzata dalla presenza di un paesaggio rurale connotato dalla diffusa presenza di reticoli di canali, spesso ramificati, che intercettano la trama agraria e contribuiscono a renderla variegata sia dal punto di vista morfologico che colturale. Tuttavia nella stessa, la *Scheda d'Ambito* rileva la presenza di elementi detrattori, tra i quali si segnalano le diverse forme di occupazione e trasformazione antropica dei corsi d'acqua.

Il sito di intervento è ubicato a circa 2,5 km a Sud dalla frazione Tutturano di Brindisi, a circa 5 km a Nord-Ovest dal centro abitato di San Pietro Vernotico (BR), a circa 5,5 km a Nord da quello di Cellino San Marco (BR) e circa 12,5 km a Sud-Est da quello di Mesagne (BR); l'area è raggiungibile tramite la strada SP83 che collega la frazione Tutturano di Brindisi a San Pietro Vernotico (BR), la strada SP79 che collega la frazione Tutturano di Brindisi a Cellino San Marco (BR) e la strada SP79 a Nord-Ovest che diventa poi SP82 a Sud-Ovest e che collega la frazione Tutturano di Brindisi e San Pietro Vernotico (BR).

Il sito di intervento è costituito da appezzamenti contigui di seminativi semplici in aree non irrigue (cfr. *Carta degli usi dei suoli*) serviti da diversi tracciati interpoderali.

I lotti interessati che ospitano l'impianto sono inseriti in un ambito territoriale a vocazione prevalentemente agricola caratterizzato dalla presenza di altre attività simili dove prevale una tessitura di lotti di medie dimensioni, organizzati secondo partiture regolari determinate dalle strade poderali (che talvolta, come nel settore orientale verso la costa, si organizzano secondo regolarissime scacchiere di quadrati o rettangoli, spesso alberati con olivi, con alberi da frutto, contenenti seminativi) anche se con allineamenti diversi, separati da linee di discontinuità costituite dalle strade del rango locale e dai corsi d'acqua canalizzati, spesso evidenziati dalla vegetazione ripariale che in alcuni casi si fa arborea e dà origine a formazioni lineari di un certo spessore e di grande importanza naturalistica.

L'area in cui ricade il sito d'intervento è identificata come la porzione di territorio delimitata da: a Nord-Ovest la strada SP79 che diventa poi a Sud-Ovest strada SP82, a Nord la strada SP81, a Est la strada SP83



Soprintendenza speciale per il PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

ss-pnrr@cultura.gov.it

che collega la frazione Tuturano di Brindisi a San Pietro Vernotico (BR) ed è attraversata dalla strada Comunale 63 e dalla strada per Bardi Nuovi.

I lotti in cui ricade l'area d'impianto sono circondati da altri lotti agricoli, liberi o alberati, e confinano anche con altri impianti fotovoltaici circostanti; quello in esercizio più prossimo all'area d'intervento è collocato a circa 100 metri. Altri impianti sono collocati nei dintorni del sito, diffusi soprattutto a Sud e Sud-Est e altri impianti di dimensioni consistenti, diffusi a Ovest e Sud-Ovest del sito di intervento. Quanto affermato è valutato al netto degli impianti con iter di autorizzazione chiuso positivamente e dei numerosi impianti in fase di istruttoria.

I lotti descritti ricadono all'interno di una vasta porzione territoriale dell'agro brindisino, ubicata nel comprensorio territoriale sito tra gli abitati della frazione Tuturano di Brindisi a Nord, gli abitati di San Pietro Vernotico a Sud-Est, gli abitati di Cellino San Marco a Sud e gli abitati di Mesagne a Nord-Ovest. La suddetta area, è caratterizzata da un paesaggio rurale con diffusa presenza di reticoli di canali, spesso ramificati, che intercettano la trama agraria e contribuiscono a renderla variegata sia dal punto di vista morfologico che culturale.

Il contesto paesaggistico di riferimento, il bassopiano irriguo della Piana brindisina, è caratterizzato dalla presenza di un sistema agricolo consolidato, costituito da un reticolo variegato ed armonico di lotti agricoli inquadriati da tracciati viari di larghezza ridotta, del tipo vicinale o interpodereale di cui alcuni in terra battuta, con presenza di canali e diversi reticoli idrografici e con uso di suolo caratterizzato da estese superfici destinate a seminativo/ortivo, da presenza sporadica di arborato/frutteto ed in minore misura anche da vigneti (come attestato dalla *Carta sull'uso del suolo*), tutti elementi che qualificano il territorio, rendendolo riconoscibile e identitario. L'uso del suolo descritto contribuisce a connotare il territorio non solo dal punto di vista culturale, ma anche delle ampie visuali aperte che si aprono sullo stesso.

Nello stesso contesto si rileva la presenza diffusa di elementi tipici del paesaggio rurale, di manufatti edili di modeste dimensioni a servizio dell'agricoltura e di consistenti complessi masserizi, intorno ai quali si sono sviluppati i mosaici culturali che hanno fortemente connotato il territorio nel corso dei secoli, contribuendo a delineare i caratteri costitutivi degli appezzamenti terrieri che orbitavano intorno agli stessi.

**Nell'ambito paesaggistico descritto, elementi detrattori del paesaggio sono costituiti dall'occupazione antropica dei corsi d'acqua e delle aree contermini, che riduce la naturalità delle aree fluviali e contribuisce alla frammentazione degli ecosistemi, ma anche dalla notevole diffusione di impianti di produzione di energie rinnovabili da fonte fotovoltaica; l'attuale diffusione degli impianti fotovoltaici ha determinato l'occupazione di significative porzioni della Superficie Agricola Utile. (da Ambito 9, "La Campagna Brindisina" del PPTR).**

### c) Indicazione della presenza di beni tutelati nell'area vasta del SIA

Oltre all'interferenza già segnalata dell'area dell'impianto con Ulteriori Contesti Paesaggistici (UCP) – *Sorgenti*, individuati dal PPTR ai sensi dell'art. 143 lett. e) e nelle Componenti idrologiche (Sorgente SIM PTA – Siedi), si segnala che: a circa 0,3 km a Nord dell'area di impianto, sussiste un vincolo individuato dal PPTR ai sensi dell'art. 143 lett. e) in "Componenti culturali e insediative (Masseria Bardi Nuovi) - Ulteriori Contesti Paesaggistici (UCP): Testimonianza della stratificazione insediativa – Siti interessati da beni storico culturali e Aree di rispetto delle componenti culturali e insediative - Siti storico culturali".

Inoltre, nelle vicinanze dell'area di impianto, a circa 0,8 km a Nord-Est e a circa 1,4 km a Nord-Ovest del sito di progetto, vi è la presenza di altri vincoli individuati dal PPTR. In particolare a Nord-Est dell'area di impianto i vincoli individuati dal PPTR sono: "Componenti idrologiche (Canale il Siedi) – Ulteriori contesti paesaggistici – Reticolo idrografico di connessione della R.E.R." e "Componenti Botanico Vegetazionali – Ulteriori Contesti Paesaggistici (UCP) – Formazione arbustive in evoluzione naturale" mentre a Nord-Ovest dell'area di impianto i vincoli individuati dal PPTR sono: "Componenti idrologiche (Canale Foggia di Rau)



Soprintendenza speciale per il PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

ss-pnrr@cultura.gov.it

– *Ulteriori contesti paesaggistici – Reticolo idrografico di connessione della R.E.R.*”, “*Componenti Botanico Vegetazionali – Ulteriori Contesti Paesaggistici (UCP) – Formazione arbustive in evoluzione naturale - e Boschi*”, “*Componenti Botanico Vegetazionali (Boschi e macchie)– Beni Paesaggistici (UCP) – Boschi e Ulteriori Contesti Paesaggistici (UCP)*” – Aree di rispetto dei boschi”, in “*Componenti delle Aree Protette (Boschi di Santa Teresa e dei Lucci) – Beni paesaggistici (Riserva naturale regionale orientata) - Parchi e riserve - e Ulteriori Contesti paesaggistici – Aree di rispetto dei parchi e delle riserve naturali e Siti di rilevanza naturalistica*”.

La porzione di territorio che include i lotti di intervento, inoltre, è disseminata di masserie ed insediamenti storicizzati che hanno dettato le matrici evolutive del territorio, delineandone i caratteri che li distinguono e li connotano come elementi identitari e qualificativi. Nell’area vasta del SIA si rilevano diversi beni individuati dal PPTR come UCP nella *Struttura Antropica e storico-culturale* come *Testimonianza della stratificazione insediativa*, con le relative *aree di rispetto* anch’esse perimetrate, tra le quali si citano:

- “*Masseria Bardi Nuova*” a circa 300 m dal perimetro di impianto;
- “*Masseria Scorsonara*” a circa 900 m dal perimetro di impianto;
- “*Masseria Bardi Vecchia*” a circa 1100 m dal perimetro di impianto;
- “*Masseria Maramonte*” a circa 1500 m dal perimetro di impianto;
- “*Masseria Angelini*” a circa 2200 m dal perimetro di impianto;
- “*Masseria Santa Teresa Nuova*” a circa 2400 m dal perimetro di impianto;
- “*Masseria Le Forche*” a circa 1800 m dal perimetro di impianto (nel territorio di San Pietro Vernotico).

Per quanto riguarda la tutela archeologica, a questa rassegna, si aggiungano:

- “*Masseria Colemi*” a circa 600 m dall’area dell’impianto, dove sono attestati il rinvenimento di un pavimento a mosaico e di un altare senza ulteriori precisazioni qualitative o dimensionali (Repertorio dei Beni Culturali archeologici della Provincia di Brindisi - 1975 - Quilici L., Quilici Gigli S.; - pag.: 103), nonché i resti di un casale medievale;
- “*Masseria S. Paolo*”, a circa 2000 m dall’area dell’impianto, dove è attestato un casale medievale;
- “*Masseria Bardi Nuovi*”, a circa 1000 m dall’impianto, dove sono attestati un *vicus* di età tardo imperiale romana e un’area di frequentazione in età tardoantica;

#### **d) Norme d’uso/di attuazione gravanti sull’area**

Per i *beni paesaggistici (BP)* e per *gli ulteriori contesti paesaggistici (UCP)* sopra evidenziati interferenti con l’area di intervento vigono le seguenti norme (prescrizioni o misure di salvaguardia) di cui alle NTA del PPTR:

- Art. 48 delle NTA del PPTR – Misure di salvaguardia e di utilizzazioni per le “Sorgenti”;
- Art. 66 delle NTA del PPTR – Misure di salvaguardia e di utilizzazione per “Prati e pascoli naturali” e “Formazioni arbustive in evoluzione naturale”.

#### **e) Segnalazione di eventuali nuove dichiarazioni di interesse pubblico regionali o ministeriali in itinere tutelati ai sensi dell’art. 146 c. 1**

Non sono segnalate nuove dichiarazioni di interesse pubblico né altri procedimenti di tutela in itinere nelle aree oggetto di intervento.

### **1.2 BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI**

#### **a) Ricognizione nell’area o nelle sue immediate vicinanze delle dichiarazioni di interesse culturale (artt. 10 e 45) ai sensi della parte II del Codice**



## BENI ARCHITETTONICI

Nell'area direttamente interessata dall'impianto in argomento e dalle opere di connessione non sussistono dichiarazioni di interesse culturale (artt. 10 e 45) ai sensi della Parte II del *Codice*.

## BENI ARCHEOLOGICI

Nell'area direttamente interessata dall'impianto in argomento e dalle opere di connessione non sussistono dichiarazioni di interesse culturale (artt. 10 e 45) ai sensi della Parte II del *Codice*.

## 2. ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI E POTENZIALI E LORO VALUTAZIONI IN RELAZIONE ALL'INTERVENTO PROPOSTO

---

### 2.1 BENI PAESAGGISTICI

Le seguenti valutazioni sono rese relativamente agli aspetti legati alla tutela del paesaggio, come definito dall'art. 131 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e dalla Convenzione Europea del Paesaggio ed alla luce dei seguenti disposti normativi:

- art. 9 della Costituzione della Repubblica Italiana, Parte III del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;
- PPTR della Regione Puglia;
- D.Lgs. 152/2006.

Si fa presente che le disposizioni degli artt. 89 e 91 delle NTA del PPTR prevedono, per tutti gli interventi assoggettati dalla normativa nazionale e regionale vigente a procedura di VIA **ovunque siano essi localizzati**, l'obbligo di verificare la compatibilità degli interventi proposti con **le previsioni e gli obiettivi tutti** del PPTR, nonché, con specifico riferimento agli interventi di rilevante trasformazione del paesaggio di cui all'art. 89 c.1 b.2 (quali appunto quelli sottoposti a VIA) anche la verifica del rispetto della normativa d'uso di cui alla sezione C2 delle schede (cfr. elaborato 8.5 del PPTR, sez C2).

In premessa si evidenzia che la valutazione degli impatti deve considerare il progetto nel suo complesso, comprensivo delle opere accessorie e di connessione e delle opere di mitigazione e compensazione che a loro volta prevedono. L'utilizzazione del suolo occupato dai pannelli fotovoltaici è utilizzato per la produzione del foraggio da destinare all'alimentazione zootecnica (integrazione dell'impianto con allevamento di ovini per la produzione di agnelli da carne) con colture quali trifoglio, veccia e sulla per quanto riguarda le leguminose, piantumazione sia di alberi lungo il margine della strada provinciale prossima all'area dell'impianto sia di siepi autoctone lungo la recinzione, piantumazione di arbusti autoctoni ai margini delle strutture fotovoltaiche e di siepi campestri lungo la recinzione dei vari singoli appezzamenti che non sono rivolte verso la viabilità principale.

All'interno dell'estensione complessiva dei lotti di intervento, la superficie interessata dall'impianto per la produzione di energia rinnovabile e quindi dall'installazione di elementi artificiali su suolo agricolo, deve ritenersi notevolmente superiore alla metà dello stesso, non potendosi limitare l'occupazione prodotta dai pannelli alla sola infissione dei pali al suolo, ma dovendosi considerare anche la loro proiezione planimetrica, che contribuisce alla determinazione degli impatti.

Analizzando la compatibilità dell'intervento in esame con gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale del PPTR, definiti nella sezione C2 della Scheda d'ambito, individuati con particolare riferimento alle *Componenti dei paesaggi rurali*, si rappresenta quanto segue.

- Per l'attuazione dell'obiettivo 4, "*Riqualificare e valorizzare i paesaggi rurali storici*" è definito, tra gli altri, il seguente indirizzo: "*Riqualificare i paesaggi rurali degradati dal proliferare di elementi artificiali estranei alle attività agricole*".

Tale indirizzo indica con chiarezza che l'introduzione di elementi artificiali estranei al contesto, tra i quali



senza dubbio vanno ricompresi moduli fotovoltaici che raggiungono un'altezza massima di ben oltre 4 metri, come quelli previsti dal progetto in esame, contribuiscono a dequalificare i paesaggi agrari e ad aumentare i processi di artificializzazione.

In relazione a tale obiettivo, inoltre, sono definite le seguenti direttive: *“gli enti e i soggetti pubblici, nei piani e nei programmi di competenza, **nonché i soggetti privati** nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale:*

- *incentivano le produzioni agricole di qualità, in particolare di viticoltura, con ricorso a tecniche di produzione agricola a basso impatto, biologica ed integrata;*
- *prevedono misure per contrastare la proliferazione delle serre e di altri elementi di artificializzazione delle attività agricole intensive, con particolare riferimento alle coperture in plastica dei vigneti e alle opere di rilevante trasformazione territoriale, quali i fotovoltaici al suolo che occupano grandi superfici.*

Inoltre in relazione all'obiettivo 4.1, *Valorizzare i caratteri peculiari dei paesaggi rurali storici*, sono definite le seguenti direttive: *“gli enti e i soggetti pubblici, nei piani e nei programmi di competenza, **nonché i soggetti privati** nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale:*

- *incentivano le produzioni tipiche e le cultivar storiche presenti;*
- *limitano ogni ulteriore edificazione nel territorio rurale che non sia finalizzata a manufatti destinati ad attività agricole.*

L'impianto agrovoltaiico in esame, che occupa una superficie lorda di circa **29,41 ha** lordi, è costituito da una parte fotovoltaica al suolo, comprensiva di tutti gli elementi accessori connessi e da un piano colturale che prevede l'inserimento, al di sotto delle strutture di sostegno dei pannelli fotovoltaici, di foraggio da destinare all'alimentazione zootecnica con colture quali trifoglio, veccia e sulla per quanto riguarda le leguminose.

La parte fotovoltaica dell'impianto prevede, come per ogni tradizionale impianto fotovoltaico, l'introduzione di elementi artificiali non destinati all'attività agricole (le stringhe portamoduli fotovoltaici, le cabine di trasformazione e consegna, le connessioni aeree, le recinzioni industriali e tutte le altre opere accessorie) su suolo agricolo.

In ragione di quanto sopra esposto, pertanto, **il progetto risulta in contrasto con gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale relativi alle componenti dei paesaggi rurali e con gli indirizzi e le direttive del PPTR sopra indicati.**

In ragione del contesto paesaggistico ed alla luce dell'analisi effettuata, si ritiene che la realizzazione dell'impianto agrivoltaiico di progetto comporterebbe un'ulteriore e consistente modificazione del sistema agricolo identitario sopra descritto ancora riconoscibile, già alterato dalla presenza degli impianti fotovoltaici insediati nel raggio di 3 km (cfr. elaborato di progetto - Analisi Cumulativa\_R\_16 pag. 10, Fig. 6) e contribuirebbe ad aggravare lo stato di alterazione del territorio agricolo e di trasformazione della texture agricola, con forti processi di artificializzazione dovuti all'esteso inserimento di migliaia di elementi artificiali nel suolo, di tipo edile ed industriale e di notevole estensione planoaltimetrica, che costituiscono la parte dell'impianto destinata alla produzione di energia elettrica (parte fotovoltaica).

La proliferazione degli impianti, inoltre, contribuirebbe ad alterare gli equilibri consolidati tra complessi masserizi e relativi appezzamenti di pertinenza. La collocazione dei previsti moduli fotovoltaici e di tutti gli ulteriori elementi di impianto comporterebbe un significativo utilizzo del suolo a scopi non agricoli, mediante un intervento di lunga durata temporale, di una superficie complessiva destinata ad usi agricoli di dimensioni di gran lunga maggiori rispetto a quelle degli impianti fotovoltaici già presenti sul territorio, mediante l'inserimento di elementi estensivi la cui altezza supera quella di un edificio ad un piano.

Inoltre tutti gli elementi costituenti la parte fotovoltaica dell'impianto, di gran lunga sovrachianta rispetto ai moduli porta filari, a causa dell'altezza e dell'ingombro in proiezione dei moduli, sommandosi agli impianti fotovoltaici già esistenti e a quelli già autorizzati o in fase di istruttoria anche da parte dello stesso



proponente, rischiano di aumentare in maniera esponenziale la globalità degli impatti, innescando un effetto di potenziale saturazione e di occlusione totale delle visuali panoramiche.

L'inserimento del previsto impianto, costituito da un piano colturale innestato in una estesa ed impattante parte fotovoltaica, di dimensioni di gran lunga maggiori o paragonabili rispetto a quelle degli impianti di maggiori dimensioni già in esercizio nel contesto territoriale, implicherebbe lo sminuirsi dei valori paesaggistici che hanno connotato i caratteri culturali nel corso dei secoli di un territorio.

Infatti la parte fotovoltaica dell'impianto, di una durata temporale pluridecennale, per quanto sia tecnicamente reversibile e per quanto la dismissione dei singoli componenti sia stata progettata nel dettaglio, è in realtà destinata a permanere in loco per un tempo sufficientemente lungo ad alterare la morfologia e la percezione collettiva dei luoghi (cfr. *58LXIS7\_Dismissione\_FV\_O*).

Relativamente alla visibilità dell'impianto, nell'elaborato *58LXIS7\_Analisi\_Cumulativa\_R\_16*, la Fig. 7 "*Carta dell'intervisibilità teorica cumulativa sovrapposta a punti e zone di particolare interesse*" si analizza la visibilità dell'impianto dalle strade circostanti a valenza paesaggistica dal PPTR Puglia (un tratto della SS16 e un tratto della SP81) e dalle masserie (Masseria Bardi Nuova, Masseria Scorsonara, Masseria Bardi Vecchia, etc.).

Da tali punti di vista l'impianto risulterebbero, non visibile solo in ragione delle misure di mitigazione proposte; si ritiene tuttavia che le opere di recinzione, anche in ragione della notevole estensione lineare, contribuiscano a frammentare e ad interrompere le visuali aperte verso la campagna che costituiscono un tratto tipico dell'ambito paesaggistico di riferimento.

In proposito si rileva che la considerevole altezza massima delle strutture che sorreggono i pannelli, pari a ben **4,77 metri**, contribuisce ad aumentare notevolmente gli impatti.

Si ritiene in proposito che il rapporto di intervisibilità tra impianto (compreso di opere complementari, accessorie e di connessione) e *Masserie* contribuirebbe a sminuire i valori paesaggistici degli immobili tutelati e delle relative aree di rispetto. Le mitigazioni proposte, pur contribuendo a rendere meno visibile la parte fotovoltaica dell'impianto, anche in ragione della notevole estensione lineare delle recinzioni, costituiscono elemento di riconoscimento del notevole impatto prodotto dallo stesso e di alterazione delle ampie visuali libere che caratterizzano il contesto territoriale ampiamente descritto.

Tale circostanza appare ancor più evidente alla luce della dinamicità del punto di vista dell'osservatore che percorre la *Strada a valenza paesaggistica* denominata SS 16, rispetto alla quale l'impianto si colloca a circa 2,2 km, consentendo di abbracciare nel tempo di percorrenza l'area di intervento in una visuale ad ampio raggio ed in movimento, comportando notevoli impatti visivi.

Si ritiene altresì che il progetto nel suo complesso, costituito da tutti gli elementi di impianto ma anche da schermature e recinzioni, contribuisca a determinare una imponente frammentazione della campagna, in quanto le recinzioni costituiscono una netta barriera visiva che nega le ampie visuali libere, ritenuto un elemento di valore consolidato del contesto territoriale descritto. In particolare le recinzioni proposte come mitigazioni, pur rendendo a tratti non visibile l'impianto, costituiscono elemento di riconoscimento del notevole impatto prodotto dallo stesso e di alterazione delle ampie visuali aperte che caratterizzano il contesto territoriale ampiamente descritto.

Pertanto si ritiene che la presenza documentata di un consistente numero di campi fotovoltaici, realizzati ed autorizzati, anche nelle vicinanze del sito di intervento, i cui dati dimensionali sono noti, contribuisca a generale un impatto globale che, sommato a quello della parte fotovoltaica dell'impianto di progetto e a quello degli ulteriori interventi in fase di istruttoria, rischia di compromettere totalmente e irrimediabilmente i caratteri strutturanti che connotano il territorio.

Particolarmente significativo risulta il fatto che gli impatti globali descritti risultano notevolmente evidenti se valutati dalla vista aerea, ritenuta una visuale paesaggistica di elevato rilievo sia pure quale strumento di lavoro tecnico, in quanto consente di cogliere la totalità e la consistenza dimensionale dell'impianto di progetto, degli impianti a cui lo stesso si somma e del contesto paesaggistico a larga scala in cui gli stessi sono inseriti. Il punto di vista in esame consente di cogliere tutta la straordinaria estensione planimetrica



dell'impianto di progetto e di tutte le sue e numerosissime componenti artificiali.

Relativamente alle opere di compensazione proposte inoltre, per quanto numerose ed articolate, si ritiene che non siano commisurate al grande sacrificio che sarebbe imposto al contesto paesaggistico di riferimento qualora l'impianto di progetto fosse realizzato, mentre la piantumazione di alberi, siepi campestri e arbusti autoctoni proposte come mitigazione delle reti perimetrali lungo la recinzione delle aree adibite alla produzione di energia rinnovabile, per le motivazioni sopra descritte, oltre a non consentire di superare le criticità rilevate, in ragione della sua innaturale estensione e linearità, costituirebbe elemento di ulteriore stravolgimento ed artificializzazione del territorio, in quanto fattore di frammentazione ed ostruzione delle visuali paesaggistiche aperte ormai consolidate.

L'introduzione di foraggio da destinare all'alimentazione zootecnica (integrazione all'impianto fotovoltaico con un allevamento di ovini) previste nel progetto agricolo al di sotto dei pannelli e nelle aree interstiziali non muta il notevolissimo impatto percettivo degli stessi e di tutti gli elementi artificiali necessari ai fini dell'installazione e dell'esercizio dell'impianto di progetto.

Ulteriori elementi di trasformazione del territorio di notevole impatto sono dati dai cabinati, sia per il numero, il volume e le dimensioni planimetriche degli stessi e delle relative opere esterne, che per le tecniche costruttive proposte.


L'impianto agrivoltaico proposto si configura come elemento estraneo ed incongruo rispetto al paesaggio circostante nonché fattore controproducente riguardo alle politiche di valorizzazione dell'ambito che devono, invece, realizzarsi nel rispetto dell'assetto paesaggistico e degli equilibri esistenti, evitando l'aggiunta di estesi elementi estranei ai luoghi che comprometterebbero gli attuali elementi storico-culturali-antropici e di naturalità esistenti ed assicurando la salvaguardia delle visuali. Pertanto il progetto in esame produce impatti cumulativi negativi e significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, contribuendo ad alterare permanentemente la struttura consolidata del paesaggio agrario, la qualità dell'ambiente e l'identità storico-culturale, mentre risulterebbe necessario, di contro, tutelare i valori paesaggistici rappresentati dai contesti rurali locali, che comprendono aspetti peculiari e rappresentativi delle comunità, che qualificano il territorio interessato e che restano ad oggi riconoscibili nonostante la presenza di altri impianti.

### **Valutazioni in merito agli Impatti Cumulativi**


Nell'area vasta riportata nel S.I.A. si rileva la presenza di altri impianti fotovoltaici parte dei quali di notevoli dimensioni, che hanno già comportato un elevato consumo di suolo e una rilevante trasformazione della texture agricola.

Quanto affermato è supportato, oltre che dall'Anagrafica FER, anche dalle mappe sotto riportate elaborate dalla SABAP BR-LE, nelle quali sono graficizzati gli impianti, eolici e fotovoltaici. I suddetti impianti sono considerati anch'essi detrattori in quanto hanno già comportato un elevato consumo di suolo e una rilevante trasformazione della texture agricola.





L'impianto di progetto (in blu) e gli impianti realizzati (in giallo), autorizzati (in verde) e in corso di istruttoria (in rosso)  
 Elaborazione della SABAP BR-LE.



L'impianto di progetto (in blu) in scala più ravvicinata. Elaborazione della SABAP BR-LE.



MINISTERO DELLA CULTURA  
 Soprintendenza speciale per il PNRR  
 Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545  
 ss-pnrr@pec.cultura.gov.it  
 ss-pnrr@cultura.gov.it

In particolare, nelle immediate vicinanze dei campi di progetto risulta la presenza di altri procedimenti in atto o conclusi per la realizzazione di campi fotovoltaici e in particolare in prossimità, in direzione Nord, si rileva la presenza del procedimento in atto “**26356 - tuturano (Solar Konzept)**” con potenza di 60 MW e un’estensione di circa **100 ha**. A Nord-e a Nord-Ovest rispetto ai campi di progetto risulta la presenza di diversi procedimenti in atto e in particolare:

- a una distanza di circa 0,6 Km “**AEPV27 (1-2)**” con un’estensione di circa **15,22 ha**;
- a una distanza di circa 0,8 Km **AEPV 09**” con potenza di 7,5 MWp e un’estensione di circa **17 ha**;
- a una distanza di circa 3,5 Km “**SR PROJECT 2 (1-2-3-4-5)**” con un’estensione di circa **62,5 ha**;
- a una distanza di circa 4,2 Km “**ID VIP\_8168 - Rete verde**” con potenza di 7,5 MWp e un’estensione di circa **17,1 ha**;
- a una distanza di circa 5,5 Km “**ID 7735 Mesagne srl**” con potenza di 17,26 MW e un’estensione di circa **15,01 ha**;
- a distanza di circa 5,1 Km “**Sicilia (Solar Konzept)**” con potenza in DC di 19,109 MWp e un’estensione di circa **16,8 ha**.

A Nord-Est rispetto ai campi di progetto risulta la presenza di altri procedimenti in atto e in particolare:

- a circa 4,0 km “**Id 8748 \_Brindisi Solar 3 srl**” con potenza di 68,78 MWp e un’estensione di circa **119,2 ha**.

A Ovest e Sud-Ovest rispetto ai campi di progetto risulta la presenza di altri procedimenti in atto e in particolare:

- a circa 5,2 km “**ID 7778-HEPV29**” con potenza di 8,12 MW e un’estensione di circa **18,2 ha**;
- a circa 3,1 km “**ID 7836(1-2-3-4) HEPV30**” con potenza di 7,5 MWp e un’estensione di circa **17,5 ha**;
- a circa 4,0 km “**ID VIP\_8330 HEPV 12 srl (1-2)**” con potenza di 14,03 MWp e un’estensione di circa **27,8 ha**.

**Le aree interessate dai procedimenti sopracitati più il procedimento in esame interesserebbero complessivamente circa 455,74 ha.**

Inoltre nella stessa area sono mappati in giallo impianti fotovoltaici già realizzati per un’estensione pari a circa **179,3 ha**.

Inoltre nel raggio di 5 km il dato riportato negli elaborati relativi agli impatti cumulativi aumenta esponenzialmente, data la presenza diffusa, in tutte le direzioni, di campi fotovoltaici in esercizio, come attestato dall’anagrafica FER, anche al netto degli impianti con iter di autorizzazione chiuso positivamente e di quelli in fase di autorizzazione. A questi sono da aggiungere i **numerosi impianti eolici in sovrapposizione** il cui iter di autorizzazione è ancora in essere.

Si evidenzia inoltre che non si ritiene di poter fornire **indicazioni delle modifiche progettuali** necessarie ai fini dell’assenso, se non una sua delocalizzazione, attesa la natura stessa dell’intervento comportante un esteso consumo di suolo verde, in contrasto, per errata scelta localizzativa, con quanto auspicato dalle Linee Guida Energie rinnovabili del PPTR, che ritengono “*sconsigliabile l’utilizzo di ulteriore suolo per l’installazione di impianti fotovoltaici, valutando anche gli impatti cumulativi di questi sul territorio. La direzione verso cui tendere deve essere l’integrazione in contesti differenti (aree produttive, siti contaminati o nelle aree urbane)*”.

Si evidenzia infine che il progetto in esame è in contrasto con le Direttive contenute nella Sezione C2 della Scheda d’Ambito della Campagna brindisina, che prevede l’adozione di misure volte a contenere opere di rilevante trasformazione territoriale, quali i fotovoltaici al suolo che occupano grandi superfici.

In proposito, quanto riportato nella Scheda d’ambito del vigente PPTR a proposito delle criticità dell’area vasta in cui sarà inserito l’impianto: “*La forte pressione antropica esercitata dall’attività agricola intensiva e il notevole sviluppo industriale, legato alla produzione di energia sia convenzionale che rinnovabile sta determinando una forte perdita di aree agricole con compromissione degli agroecosistemi. [...]. L’intero ambito ospita uno dei poli produttivi di energie rinnovabili da fonte fotovoltaica più importanti della*



Soprintendenza speciale per il PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

ss-pnrr@cultura.gov.it

regione Puglia e d'Italia. L'attuale diffusione degli impianti fotovoltaici ha determinato l'occupazione di significative porzioni della Superficie Agricole Utile (SAU).”

## 2.2 BENI ARCHEOLOGICI

L'impianto si colloca in un contesto territoriale di cui sono ben note le dinamiche insediative riferibili a diverse epoche storiche, con un particolare sviluppo in età romana, legato alla direttrice della via Traiana nella sua appendice salentina verso il centro di *Lupiae*.

Per tali ragioni, sebbene le opere previste non interferiscano direttamente con contesti archeologici la cui sussistenza è chiara e comprovata, esaminato il *Documento di archeologia preventiva* acquisito agli atti della SABAP per le province di Brindisi e Lecce con prot. n. 15151 del 05/10/2022 a seguito dell'istanza di VPIA presentata dal proponente, la SBAP citata, valutando che il grado di rischio **BASSO** espresso dal documento preliminare era stato fortemente condizionato dalla visibilità al suolo riscontrata in fase di ricognizione di superficie o dall'inaccessibilità dei terreni, con nota prot. 15803 del 4/10/2022 aveva assoggettato il progetto “alle procedure previste ai sensi del combinato disposto degli artt. 28 c.4 del D.lgs. 42/2004 e 25 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.” oggi art. 41 c.4 e All. I 8 del D.lgs. 36/2023, richiedendo la trasmissione di un piano operativo delle indagini, correttamente trasmesso dal proponente e acquisito agli atti della SABAP competente con nota prot. 16914 del 09/11/2022.

Pertanto, esaminata la documentazione inerente l'intervento in oggetto e le successive integrazioni pubblicate sul sito web del MASE, ivi compreso il Documento di Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico, considerato che il progetto in esame, pur non interferendo con aree di interesse archeologico tutelate ai sensi della Parte II o III del D.Lgs. 42/2004, interessa comunque un comparto territoriale caratterizzato dalle numerose attestazioni archeologiche, dettagliatamente indicate dalla stessa Soprintendenza territoriale. Considerato quindi che, sulla base della documentazione archeologica prodromica presentata dal Proponente ai sensi dell'art. 1, c. 2 dell'Allegato I. 8 al D.Lgs. 36/2023 e degli ulteriori chiarimenti e considerazioni avanzate dalla Soprintendenza territoriale, si ravvisa l'esistenza di un interesse archeologico nelle aree oggetto di progettazione.

Per quanto nelle more dell'esame contestuale di tutti gli aspetti di tutela, paesaggistica e culturale, la Soprintendenza ha sospeso l'esecuzione del piano operativo delle indagini trasmesso dal proponente, **si ritiene comunque l'intervento in oggetto assoggettabile alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico** prevista dai commi 7 e seguenti del già menzionato art. 1 dell'Allegato I.8 del D.Lgs. 36/2023, **la cui esecuzione è sospesa** a fronte della valutazione complessivamente negativa degli effetti significativi, diretti e indiretti, del progetto sul patrimonio culturale e sul paesaggio.

**Il progetto in argomento resta, in ogni caso, assoggettato alle disposizioni di tutela archeologica ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023, All. I.8, art. 1, c. 10, come meglio precisato nel presente parere”.**

## VALUTAZIONE IN MERITO ALLA LOCALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO: AREE IDONEE

**Con riferimento alle aree idonee** come definite dal D.lgs. 199/21 art. 20 co.8 e modificate dall'art 47 del DL n. 13 del 2023, ora Legge n. 41/23, anche se, come ampiamente evidenziato nel presente parere, l'intervento interferisce con diversi *Ulteriori Contesti Paesaggistici* (UCP) – tutelati ai sensi dell'art. 143 lett. e), per quanto attiene alle interferenze con i *Beni paesaggistici* di cui all'art. 134 del D.Lgs. n. 42/2004, **il progetto ricade in area idonea.**

Tuttavia le opere ricadono in prossimità dei seguenti beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte Seconda o terza del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004.

In particolare:

1. l'area si trova a breve distanza a Sud-Est con *Ulteriori Contesti Paesaggistici* (UCP) – Sorgenti, individuati dal PPTR ai sensi dell'art. 143 lett. e) in *Componenti idrologiche* (Sorgente SIM PTA – Siedi).
2. il cavidotto si trova a brevissima distanza da un'area con *Ulteriori Contesti Paesaggistici* (UCP) – Formazioni arbustive in evoluzione naturale, individuati dal PPTR ai sensi dell'art. 143 lett. e) in



Soprintendenza speciale per il PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

ss-pnrr@cultura.gov.it

### *Componenti Botanico Vegetazionali.*

3. nelle vicinanze dell'area di impianto, a circa 0,8 km a Nord-Est del sito di progetto, vi è la presenza di vincoli individuati dal PPTR in: *“Componenti idrologiche (Canale il Siedi) – Ulteriori contesti paesaggistici – Reticolo idrografico di connessione della R.E.R.”* e *“Componenti Botanico Vegetazionali – Ulteriori Contesti Paesaggistici (UCP) – Formazione arbustive in evoluzione naturale”*
4. nelle vicinanze dell'area di impianto, a circa 1,4 km a Nord-Ovest del sito di progetto, vi è la presenza di altri vincoli individuati dal PPTR in: *“Componenti idrologiche (Canale Foggia di Rau) – Ulteriori contesti paesaggistici – Reticolo idrografico di connessione della R.E.R.”*, *“Componenti Botanico Vegetazionali – Ulteriori Contesti Paesaggistici (UCP) – Formazione arbustive in evoluzione naturale - e Boschi”*, *“Componenti Botanico Vegetazionali (Boschi e macchie)– Beni Paesaggistici (UCP) – Boschi e Ulteriori Contesti Paesaggistici (UCP)”* – Aree di rispetto dei boschi”, in *“Componenti delle Aree Protette (Boschi di Santa Teresa e dei Lucci) – Beni paesaggistici (Riserva naturale regionale orientata) - Parchi e riserve - e Ulteriori Contesti paesaggistici – Aree di rispetto dei parchi e delle riserve naturali e Siti di rilevanza naturalistica”*.

## **ULTERIORI ASPETTI DI CRITICITÀ GENERALI DELL'INTERVENTO RISPETTO ALLA TUTELA DEL PAESAGGIO**

Per quanto sopra esposto e valutato, la realizzazione delle previste installazioni fotovoltaiche con caratteristica tipologica di agrivoltaico, più tutte le relative opere connesse, interessando a livello percettivo un contesto paesaggistico a vocazione agricola, determinerebbe lo stravolgimento e il degrado del valore identitario che il territorio in esame esprime. La realizzazione del progetto trasformerebbe il paesaggio rurale identitario in uno dalle marcate connotazioni industriali, del tutto avulso dalle tradizioni, dalle caratteristiche e dalla storia del contesto, oltre che per quanto sopra esposto, anche per i seguenti motivi:

- **Tali nuove installazioni porterebbero il territorio in esame**, con le sue valenze paesaggistiche specifiche dalle sfumature anche labili, **verso un paesaggio standard dominato da elementi percettivamente dirompenti, per estensione a scala territoriale e per natura materica;**
- **L'impianto previsto mal si armonizzerebbe con il contesto culturale** del territorio.
- **L'area di intervento**, dallo studio presentato, **non sembra essere il risultato di una ponderata valutazione tra siti localizzativi alternativi potenzialmente idonei**, come richiamati nel quadro normativo nazionale e regionale. **L'analisi svolta dalla Società proponente non indaga alternative di localizzazione nella stessa o in altre regioni, non tiene conto di quanto riportato nel paragrafo B2.2.2 delle “Linee guida” del PPTR;**
- **L'intervento non prevede opere di mitigazione degli impatti adeguate ai valori paesaggistici presenti** e così come indicato nei criteri generali progettuali volti all'inserimento degli impianti FER nel paesaggio e sul territorio, riportati nel D.M. 10.09.2010, *Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*, MiSE, e nel Piano Paesaggistico della Regione Puglia (PPTR). **Il layout di progetto proposto non è assumibile come progetto di paesaggio**, in quanto non corrisponde a *“la ricerca e la sperimentazione di soluzioni progettuali e componenti tecnologiche innovative, volti ad ottenere una maggiore sostenibilità degli impianti e delle opere connesse da un punto di vista dell'armonizzazione e del migliore inserimento degli impianti stessi nel contesto storico, naturale e paesaggistico”* (cfr. Parte IV – Inserimento degli impianti nel paesaggio e nel territorio – punto f D.M. 10.09.2010).

**Si evidenzia**, inoltre che il **“paesaggio” non è solo un fatto “visivo”**: nella definizione di paesaggio della Convenzione Europea del Paesaggio, infatti, al primo punto dell'art.1 si legge: *“Paesaggio designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni”*.

La **“forma visibile” del “paesaggio”** è solo una componente di quest'ultimo. Il **“territorio” diventa “paesaggio”** quando i suoi abitanti si riconoscono in esso, nei suoi tratti identitari e lo trasformano, lo



**costruiscono non solo materialmente con strutture e coltivazioni, ma anche in forma mentale e culturale.**

In tal modo si riconoscono in esso sentendosene parte integrante e determinante; solo un tale processo mentale, può portare ad una percezione del paesaggio positiva.

Tale dinamica non può avvenire nel contesto territoriale in oggetto dove la trasformazione paesaggistica sta avvenendo in tempi brevi con l'introduzione di impianti FER di grandi dimensioni come quello del progetto in argomento.

**Mai nella storia si è avuta una modifica del paesaggio rurale così consistente e pervasiva in tempi così brevi come sta avvenendo in questo periodo.**

Si ricorda inoltre che **nel procedimento di VIA le valutazioni del Ministero della cultura, si estendono a considerare l'intero territorio interferito dal progetto** che si contraddistingue quale paesaggio nell'accezione data dalla Convenzione Europea del Paesaggio e come definito dall'art. 131 del D.lgs. 42/2004, **a prescindere dalla presenza o meno dei beni culturali e paesaggistici**. Tale modalità valutativa è ribadita dal D. Lgs. 104/2017, laddove, nel nuovo *Allegato VII* vengono indicati sia il patrimonio culturale (beni culturali e paesaggistici) **che il paesaggio**, quali elementi da considerare ai fini della verifica dei probabili impatti ambientali significativi e negativi del progetto proposto.

**CONSIDERATO** che il Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31/05/2021, all'art. 25 comma 1 lettera b) punto 2), apportando modifiche all'art. 6 del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, ha escluso, per i procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del medesimo articolo e all'art. 28, l'applicazione dell'art. 10-bis della L. 7 agosto 1990, n. 241.

**Per tutte le motivazioni sopra esposte**, in considerazione dell'impatto negativo sulla percezione dei luoghi e dei valori culturali e paesaggistici ad essa associati, nonché per l'impatto sul contesto archeologico e sui beni storico culturali, valutate le criticità individuate e riportate sopra riportate, visto in particolare il PPTR della Regione Puglia, viste le *Linee Guida 4.4.1 (parte seconda) – Componenti di paesaggio e impianti di energie rinnovabili - Linee Guida sulla progettazione e localizzazione degli impianti*, per quanto di competenza, **si ritiene che l'impianto in oggetto non sia compatibile con la tutela e la conservazione dei valori del patrimonio culturale dell'area interessata, pertanto, questa Soprintendenza Speciale per il PNRR esprime il proprio**

### PARERE CONTRARIO

ai fini della pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. n. 152/2006, riguardante il **Progetto di un impianto agrovoltaiico denominato "BARDI", della potenza di 18,275 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel comune di Brindisi (BR), proposto dalla Soc. Taigete sol S.r.l.**

Il Funzionario del Servizio V della DGABAP

(Arch. Giovanni MANIERI ELIA)

*giovanni.manierielia@cultura.gov.it*



IL DIRIGENTE DEL SERV. V DELLA DGABAP

(Arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA)

Rocco Rosario  
Tramutola  
MINISTERO DELLA  
CULTURA  
19.12.2023 12:46:25  
GMT+01:00



IL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR

(Dott. Luigi LA ROCCA)

Firmato digitalmente da

**Luigi La Rocca**

CN = La Rocca Luigi  
O = Ministero della cultura



Soprintendenza speciale per il PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6734543

*ss-pnrr@pec.cultura.gov.it*

*ss-pnrr@cultura.gov.it*